

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2741/89 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1989

che stabilisce i criteri da adottare nell'ambito dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nazionali all'impianto di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che per quanto riguarda l'impianto di superfici viticole, a decorrere dal 1° settembre 1988 è vietato qualsiasi aiuto nazionale, ad eccezione degli aiuti previsti da specifiche disposizioni comunitarie o ammessi in forza degli articoli 92, 93 e 94 del trattato e rispondenti a criteri che dovranno, in particolare, permettere di conseguire l'obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza aumento della produzione; che i progetti di aiuto nazionale devono, in linea di massima, presentare garanzie sufficienti in ordine al rispetto di tale obiettivo;

considerando che per realizzare tale obiettivo è opportuno limitare gli impianti ai terreni più adatti alla viticoltura, e ammettere esclusivamente varietà che siano miglioratrici ed abbiano una produttività non elevata nella zona in questione; che è opportuno provvedere affinché le tecniche di produzione permettano di realizzare la limitazione delle rese che si intende ottenere;

considerando che per non rimettere in discussione l'applicazione della normativa sull'abbandono delle superfici viticole, prevista dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio<sup>(3)</sup>, è opportuno limitare l'importo degli aiuti nazionali ad una parte limitata dei costi effettivi di impianto; che un simile regime di aiuti non deve distogliere dal loro obiettivo iniziale i viticoltori che avevano intenzione di abbandonare definitivamente le superfici viticole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri in base ai quali si procede all'esame dei progetti di aiuti nazionali per

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

l'impianto di superfici viticole ammissibili in forza degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

#### Articolo 2

I progetti di aiuti nazionali devono dimostrare in modo soddisfacente di rispettare l'obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione o del miglioramento qualitativo senza comportare un aumento della produzione, previsto all'articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87.

#### Articolo 3

1. L'impianto deve essere effettuato con una varietà che, nella zona interessata,

- non sia considerata avente una produttività elevata;
- sia riconosciuta come miglioratrice;
- sia specificamente autorizzata dalle autorità nazionali nell'ambito del progetto d'aiuto previsto.

2. Si intende per «zona» l'unità di ambiente naturalmente caratterizzata da determinati dati geomorfologici, pedologici e climatici, che forma oggetto di una classificazione per idoneità varietale.

Qualora non esista tale suddivisione in zone che presentino determinate potenzialità varietali, occorre precisare le varietà ammesse al beneficio dell'aiuto all'impianto ripartendole per unità amministrativa.

#### Articolo 4

Il potenziale di produzione dell'impianto non può essere più elevato di quello ottenuto con i metodi di produzione tradizionale della zona interessata.

Gli Stati membri stabiliscono, nell'ambito della concessione dell'aiuto, la resa massima che non può essere superata per ogni regione.

Non vengono erogati aiuti all'impianto di vigne destinate ad essere coltivate con sistemi ad elevata produttività, quali ad esempio le vigne irrigate o a pergola.

#### Articolo 5

L'importo dell'aiuto per ettaro di vigneto piantato non può superare il 30 % dei costi effettivi di estirpazione e di impianto.

I costi da prendere in considerazione per la concessione dell'aiuto possono essere stabiliti forfaitariamente in ciascuna regione, segnatamente in base alle caratteristiche geomorfologiche.